DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

In seguito ad istanza dei fratelli D. Andrea, D. Giovanni Battista, ingegnere Luigi e Francesco Ponti del fu Giuseppe il Regio tribunale civile e correzionale di Monza ha emanato il seguente

Decreto:

Il Regio tribunale civile e correzionale di Monza riunito in camera di consiglio:

Udita la relazione del presente ricorso fatta dal giudice delegato dottore Felice Mazzoni;

Ritenuto l'ivi esposto, e visto che la domanda è regolare e conformata al disposto del regolamento approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

[illegible] Dichiara

Di autorizzare la Regia Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare a favore dei ricorrenti, quali nipoti ed eredi in parti eguali del fu canonico sacerdote D. Giovanni Battista Ponti fu [illegible] di Monza, il tramutamento dei sottodescritti certificati di rendita intestati al suddetto defunto, della complessiva annua rendita di lire 490 00, in altrettanta rendita al portatore.

I certificati di cui sopra portano tutti la data del 30 aprile 1862, e cioè: numero 4488, dell'annua rendita cinque per cento di lire 230; numero 4489, della rendita di lire 255 00; numero 4490, della rendita di L. 5 00, complessivamente della rendita di lire 490 00.

Monza, addì 27 giugno 1872.

Il cav. presidente: Usuelli.

3436 Tosetti, canc.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Sul ricorso presentato dal tutore Dolara Luigi e da Giuseppe, Giovanna e Gaetano Dolara il Regio tribunale di Cremona ha emesso in seguente

Decreto:

Proposto il ricorso — Visto il certificato di notorietà 5 luglio 1871 da cui emergono come eredi di Bernasconi Giovanna ora defunta, il medesimo interdetto e i figli di Dolara Luigi, cioè Giuseppe, Giovanna e Gaetano maggiorenni e Teresa minore, essendo la Bernasconi morta *ab intestato*, per cui li di lei eredi succedono *ex lege*,

Questo Regio tribunale civile deliberando in camera di consiglio, per quanto si attiene alla cartella, autorizza il signor Luigi Dolara quale tutore dell'interdetto Vincenzo Dolara e legale rappresentante della sua figlia minore Teresina a ritirare dalla Cassa Depositi e Prestiti a nome anche dei suoi figli maggiorenni suaccennati, che hanno espressamente aderito e purchè non vi siano vincoli a favore di terzi, la cartella segnata al numero 42195 di posizione, di fiorini 525, pari ad it. lire 1296 30, cogli interessi arretrati, e ciò allo scopo di poterne ripartire l'importo fra l'interdetto e gli eredi di Bernasconi Giovanna.

Cremona, dal Regio tribunale civile e correzionale, li 11 maggio 1872. — Il cavaliere presidente Maggioni. — [illegible] viccanc.

Concorda

3430 Avv. Enrico Mangini.

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI DECRETO

Emanato dal tribunale civile e correzionale di Bologna in data primo luglio 1872, che s'inserisce nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* a norma dell'articolo 111 del regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con Regio decreto dell'8 ottobre 1870, n. 5943, col quale il tribunale suddetto ha dichiarato

Che Luigi don Antonio, ed Annetta Antonelli *quondam* Clemente Camillo di Bologna, ed ivi domiciliati ed abitanti i due primi, mentre l'Annetta in Zuccoli è residente in Modena - Camilla Antonelli del fu Luigi vedova Bartolini dimorante nel comune di Lojano, provincia di Bologna - Giovanni e Clementina in Castoldi fratello e sorella Lombardi *quondam* Luigi, dimoranti a Milano - ed Angelo *quondam* Carlo, Giovanni, Carlo e Luigi padre e figli Tos, in rappresentanza e come succeduti alla moglie e madre rispettiva Teresa Lombardi Tos pure dimoranti in Milano, e tutti poi con domicilio eletto in Bologna presso il suddetto Luigi Antonelli, in via S. Donato, ora Luigi Zamboni, n. 2851, sono gli eredi universali testati sia immediati, che rispettivamente mediati di Clemente Antonelli, morto in Bologna li 3 novembre 1863, in dipendenza di suo ultimo testamento pubblicato pei rogiti Brighenti dott. Andrea nel successivo di 4 nelle proporzioni e quantità di cui al testamento medesimo.

Che pertanto il deposito, di cui alla polizza n. 7520 della Cassa dei depositi e dei prestiti di Firenze, in data 20 giugno 1871, formato di numero venti titoli al portatore, ossiano certificati per mezza azione della Regia dei Tabacchi in Roma, tutti muniti del riscontro pel dividendo del 1° luglio 1867, e del valore ognuno in capitale di lire 537 50, e così per un complessivo valore di lire 10750, contraddistinti coi numeri d'iscrizione 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, è da restituirsi alli prefati eredi immediati e mediati del fu Clemente Antonelli, domiciliati ed abitanti come sopra, spettando ai medesimi a norma ed in base delle disposizioni testamentarie suddette

Per [illegible] a Luigi Antonelli;
Per [illegible] a don Antonio Antonelli;
Per [illegible] all'Annetta Antonelli in Zuccoli;
Per [illegible] alla Camilla Atonelli vedova Bartolini;
Per [illegible] a Giovanni Lombardi;
Per [illegible] alla Clementina Lombardi in Castoldi;
Per [illegible] alli fratelli Giovanni, Carlo e Luigi Tos in eguali porzioni insieme al loro padre Angelo Tos pel suo diritto di usufrutto di legge e questi in rappresentanza, e come succeduti alla madre e moglie rispettiva Teresa Lombardi in Tos.

E manda alla Direzione Generale dei depositi e prestiti di uniformarsi al presente decreto.

Bologna, li primo luglio 1872.

E. Corsi presidente — Borromei vicecancelliere.

Reg. al n. 297, li 6 luglio 1872.

3452 Luca Amici, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Si fa noto per gli effetti di ragione che la Corte Reale di appello di Firenze ha proferito il dì 28 giugno 1872 un decreto col quale autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare il certificato di numero 50447, consolidato cinque per cento, della rendita di lire dugentonovanta, rilasciato a Torino il 30 settembre 1862 a favore dell'ora defunto Crottet Giuseppe Maria Antonio fu Francesco Maria, domiciliato a Sallanches (Savoja), annullando prima detto certificato, quindi rilasciando nelle mani del sottoscritto mandatario di Luigi Ulisse Crottet fu Giuseppe Maria Antonio un certificato al portatore della rendita di lire centoquarantacinque, cinque per cento, e di più rilasciando nelle mani del sottoscritto mandatario di detto Luigi Ulisse Crottet e di Maria Angelica Picot vedova del sunnominato fu Giuseppe Maria Antonio Crottet altro certificato cinque per cento della eguale rendita di lire centoquarantacinque, intestandolo per la proprietà a favore del predetto Luigi Ulisse Crottet e per l'usufrutto a favore della ricordata Maria Angelica Picot vedova Crottet sua vita naturale durante, e ciò per essere il primo stato erede testamentario per intiero, e la seconda legataria dell'usufrutto della metà della eredità del fu Giuseppe Maria Antonio Crottet.

Firenze, li 15 luglio 1872.

3450 Avv. Pier Luigi Barzellotti

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino, sul ricorso sporto dal signor Cartosio Asinari di S. Marzano di Caraglio marchese Roberto, fu Roberto, unitamente alla signora Ellena Gillinder sua moglie, residente in Torino, con suo decreto 6 luglio corrente mese autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico di addivenire alla cancellazione sul certificato nominativo 34988, consolidato cinque per cento, della rendita annua di lire 1300, intestata a favore del suddetto signor Cartosio Asinari di San Marzano marchese Roberto, dell'annotazione sulla stessa cartella esistente e del seguente tenore:

"La presente rendita è sottoposta ad ipoteca a guarentigia dell'annuo reddito di lire 1300 a favore di Gillinder Ellena, del vivente Eclea, futura sposa del titolare capitano nel reggimento lancieri di Montebello, con estensione alla prole nascitura dal loro matrimonio, giusta il prescritto dalle RR. Patenti Sarde del 29 aprile 1834, come risulta da dichiarazione ricevuta presso la prefettura di Torino nel 1° luglio 1871, n. 591.

Torino, li 13 luglio 1872.

3432 Avv. Piumatti sost. Cerutti proc. speciale.

TRASLAZIONE E TRAMUTAMENTO.
(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di cui all'articolo 89 del Regio decreto 21 ottobre 1870, numero 5941, li signori Giuseppe del cav. dott. Gio. e Carolina Pelleri fu Carlo coniugi Bonardi unitamente al signor Clemente Giorelli quale tutore del minore Luigi fu Carlo Pelleri, residenti in Torino dove fanno elezione di domicilio, via Barbaroux, numero 3, piano primo, nell'ufficio e persona del causidico capo Gio. Rambosio, notificano, che con decreto del tribunale civile di Torino 2 corrente luglio venne autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano ad operare la traslazione e tramutamento dei certificati numero 47519, della rendita di lire 25; numero 47521, della rendita di lire 2620; num. 67943, della rendita di lire 100, inscritti a favore delli Pelleri Luigi, Francesca, Carola, ed Angela fu Carlo minori allora indivisi sotto la tutela della loro madre Pelleri Domenica nata Chiatetto, domiciliati in Torino; numero 135618, della rendita di lire 200, inscritta a favore delli Pelleri Luigi, Carolina ed Angiolina fu Carlo, domiciliati in Torino, minori sotto la tutela del signor Clemente Giorelli (tutti detti certificati della rendita cinque per cento, creazione per legge 10 luglio 1861 e decreto Regio 28 stesso mese ed anno), riducendoli a due soltanto intestati alla coricorrente signora Carolina Pelleri fu Carlo moglie del signor Giuseppe Bonardi di Gioanni, domiciliati in Torino, l'uno per la rendita di lire 2000, vincolata come dote della medesima, e l'altro per la rendita di lire 945 da rimanere fondo stradotale.

Torino, li 11 luglio 1872.

[illegible] Rambosio Gio., proc. capo.

ESTRATTO 3464

dal Registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli. — Numero d'ordine 970.

(1ª *pubblicazione*)

Sulla dimanda di Marcello, Emilia ed Errichetta Giambarba, Anna Lombardi, e Vincenza Lombardi nelle rispettive qualità, domiciliati presso l'avv. Francesco Cerulli, strada Guantai Nuovi, 102.

Il suddetto tribunale in seconda sezione ha disposto quanto segue:

Il tribunale

Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, ordina che della rendita di annue lire sessantacinque in testa Angiolina Lombardi fu Bonaventura, segnato al numero del certificato novantaduemila centotrentatrè, la Direzione del Gran Libro ne formi un certificato e lo intesti ad Anna, e Marcello Lombardi fu Bonaventura, e Vincenzo Lombardi fu Francesco, e ad Emilia ed Errichetta Giambarba del fu Domenico.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo giudice funzionante da vicepresidente, Giacomo Marini, e Giuseppe Pisani giudici, il dì 3 luglio 1872.

Firmati: Nicola Palumbo — Domenico Palma vicecancelliere.

Rilasciato al procuratore sig. Antonio Ajello, il dì dodici luglio mille ottocento settantadue.

Per estratto conforme

Pel cancelliere del tribunale
Pasquale Pisani.

ESTRATTO 3458

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in Camera di Consiglio dal Tribunale Civile e Correzionale di Napoli.

(1ª *pubblicazione*)

Il suddetto tribunale, in seconda sezione, ha resa la seguente deliberazione:

Numero d'ordine 911.

Sulla dimanda dei signori cavaliere Paolo, e reverendo Michele Morcaldi, nonchè la signora Luisa Morcaldi moglie del cavaliere Luigi Celentani, da lui debitamente autorizzata, domiciliati elettivamente presso il procuratore Carlo Villa, largo S. Giovanni Maggiore, numero 30; e l'avv. Giuseppe Zeuli nella qualità di vicario generale e procuratore del cavaliere Francesco Morcaldi, ed i signori Morcaldi nella qualità di eredi beneficiati della defunta loro madre Chiara Biancolella;

Il suddetto tribunale ha disposto quanto segue:

Inteso il Pubblico Ministero nelle sue uniformi conclusioni, pronunziando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, dichiara i signori Paolo, Michele, Luisa, e Francesco Morcaldi eredi della loro defunta madre signora Chiara Biancolella, e quindi ordina che il certificato di lire ottocento cinquanta di rendita, segnato sotto il numero cento quarantottomila settecento trentasette, intestato alla suddetta defunta, dalla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia sia tramutato in una cartella al latore di lire ottocento cinquanta di rendita da consegnarsi ai surriferiti signori Morcaldi nonchè ai signori Luigi Celentano, ed avvocato Giuseppe Zeuli, quest'ultimo nella qualità di vicario generale del cavaliere Francesco Morcaldi.

Destina per le operazioni suddette l'agente di cambio signor Palmerindo de Monaco.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo giudice ff. da vicepresidente, Giacomo Marini, e Bernardo Marfella giudici, il dì otto luglio mille ottocento settantadue. — Firmati: Niccola Palumbo — Domenico Palma vicecancelliere.

Rilasciato a richiesta del procuratore sig. Carlo Villa.

Oggi, 12 luglio mille ottocento settantadue.

Per estratto conforme.

Pel cancelliere del tribunale
Pasquale Pisani.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del 23 settembre 1871 il tribunale civile di Bari sulla istanza di Francesca Favia ed Adelaide Masucci, dichiarando cessata la ragione del vincolo pupillare, ha ordinato che la Direzione del Gran Libro tramuti, all'assegno provvisorio per lire 1 25, che il certificato di annue lire 20, 22 25 e 27 giugno 1863, intestati entrambi a Masucci Adelaide e Raimondo fu Enrico minori sotto l'amministrazione di Francesca Favia loro madre, in rendita al latore, rilasciandola sopra richiesta delle ripetute signore Favia e Masucci.

3454

N° 186.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del sei per cento, superiore al ventesimo fatta in tempo utile, sul presunto annuo prezzo di L. 32,435 85, ammontare del deliberamento pronunciato il 14 giugno ultimo scorso pello

Appalto delle opere e provvista occorrenti alla manutenzione per un triennio del tronco della strada nazionale delle Calabrie, nº 36, scorrente in provincia di Catanzaro, compreso fra i Coraci e l'Angitola, della lunghezza di metri 76,464 49, escluse le traverse degli abitati di Soveria Mannelli e di Tiriolo,

si procederà alle ore 10 antimerid. di lunedì 5 agosto p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade e presso la Regia prefettura di Catanzaro avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al migliore oblatore, in diminuzione della presunta somma di L. 30,489 70, a cui il suddetto annuo prezzo trovasi ridotto dietro la fatta diminuzione di L. 6 per cento.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tostè conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, ed in difetto di queste, a chi presentava la preindicata diminuzione del 6 per cento. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 17 gennaio 1872, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Catanzaro.

La manutenzione comincierà dal giorno della consegna e sarà continuativa fino al 31 marzo 1876.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 3500 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di lire 1150 di rendita, in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 8 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'uffizio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 13 luglio 1872.

Per detto Ministero

3402 A. VERARDI, *Caposezione.*

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA

Il 19 agosto prossimo, alle ore 10 ant., si procederà in quest'Intendenza all'incanto per l'appalto di una rivendita di generi di privativa nel comune di Cervara, da esercitarsi nel borgo Santa Maria.

L'annuo [illegible] brutto di tale rivendita è di L. 107 86, e l'incanto verrà aperto sul prezzo di L. 28 vr.

Gli attendenti per essere ammessi all'asta dovranno produrre il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco, e depositare L. 11.

I capitoli d'onere sono ostensibili presso il magazziniere delle privative di Subiaco, e presso quest'Intendenza, dove potranno anche aversi gli schiarimenti opportuni.

Roma, 15 luglio 1872.

3393 *Per l'Intendente in congedo:* E. BASSANO.

(1ª *Pubblicazione*)

AMMINISTRAZIONE DEL MANICOMIO DI PALERMO

AVVISO.

In conformità dell'autorizzazione datane dal tribunale civile di Palermo con sentenza 21 ottobre 1871, l'Amministrazione del Manicomio, allo scopo di appianarsi la liquidata resta di cassa, procede alla vendita di due certificati di rendita sul Debito Pubblico, in testa del signor Grano Gennaro fu Tommaso, vincolati da quest'ultimo come cassiere ch'era dell'Amministrazione suddetta, e sui quali è stato ordinato del pari che fosse tolto il vincolo corrispondente. Tali certificati sono, l'uno per la rendita di lire cento cinquantacinque, segnato di nº 14846, godimento dal 1° luglio 1862; l'altro di lire cento sessantacinque, nº 35678, godimento dal 1° luglio 1866.

Il sottoscritto rende quindi ciò a pubblica conoscenza per gli effetti di legge, e perchè possa, trascorsi i termini in essa stabiliti, realizzare liberamente la vendita dei due certificati di rendita dei quali è parola.

Palermo, ... luglio 1872.

3379 *Il Direttore:* G. SOMMA PARETI.

Provincia di Padova — Distretto di Montagnana.

MUNICIPIO DI CASALE DI SCODOSIA

AVVISO.

Resosi vacante in questo comune il posto di segretario comunale, cui va annesso l'annuo stipendio di L. 1200, se ne apre oggi il relativo pubblico concorso a senso di legge, per chiuderlo definitivamente col 31 luglio p. v.

Il concorrente che sarà prescelto dovrà assumere le sue mansioni al più tardi entro due mesi dal giorno della sua nomina.

Gli aspiranti sono invitati a produrre a questo municipio entro il detto giorno 31 luglio la loro istanza a questo protocollo in carta da bollo, e corredata dai seguenti documenti:

a) Fede di nascita. — *b*) Fedina politica e criminale. — *c*) Certificato di sana costituzione fisica. — *d*) Patente d'idoneità al posto di segretario. — *e*) Certificato di essere bene istrutto nella contabilità. — *f*) Qualunque altro titolo che valesse a meglio suffragare la loro idoneità.

Si avverte che presso questo municipio vi esiste pure uno scrittore stabile.

La nomina è devoluta al Consiglio comunale.

Dall'Ufficio Municipale di Casale, li 20 giugno 1872.

Per il Sindaco

3426 *L'Assessore anziano:* TUZZA ANTONIO.

INTENDENZA DI FINANZA IN BARI

Avviso di concorso.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Gravina in Puglia, al nº 2, la quale deve effettuare le leve de' generi suddetti nel magazzino di Altamura, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L.	9240 „
„ al sale di	„	6544 30
E quindi in complesso di	L.	15784 30

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, n. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da 50 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto, dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 15 agosto p. v.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite ai producenti [illegible] essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Bari, li 12 luglio 1872.

3147 *L'Intendente.*

DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione seconda,

Omissis.

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare, sull'istanza di Carlo De Micheli fu Noè in proprio e qual procuratore di Gaetana, Irene, Francesco, Angelo, Emilia, fratelli e sorelle De Micheli fu Noè, e di Luigia Pozzoli vedova di Noè De Micheli anche nella di lei qualità di rappresentante il figlio minore Luigi De Micheli fu Noè, quali eredi, li fratelli e sorelle De Micheli in parti eguali del padre Noè De Micheli e del fratello Davide, detratto però rispetto a quest'eredità, il terzo spettante alla di lui vedova Rosa Sironi, e della sorella Marietta De Micheli, a *tramutare*, dicesi, i seguenti certificati, cioè:

Certificato, n. 14158, della rendita di lire 135;

Certificato n. 41159, della rendita di lire 125;

Certificato n. 14160, della rendita di lire 5, facienti in totale lire 265, inscritti nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore di *De Micheli Noè* fu Carlo di Milano, datati essi certificati da Milano 16 settembre 1862 e portanti il numero del registro di posizione 11555, consolidate cinque per cento, e ciò sino alla concorrenza di lire 225, in uno o più titoli al portatore da rilasciarsi a libera disposizione del *Carlo De Micheli* per sè e quale procuratore di Gaetana De Micheli fu Noè maritata Crespi, Irene De Micheli fu Noè maritata Vajani, Francesco, Angelo ed Emilia De Micheli fu Noè, Rosa Sironi di Francesco vedova di Davide De Micheli, quali eredi come sopra del fu Noè De Micheli, del fu Davide De Micheli e della fu Marietta De Micheli; e fino alla concorrenza di lire 35 in un certificato del Debito Pubblico, della rendita di lire 35 da intestarsi a Luigi De Micheli fu Noè, minorenne, rappresentato dalla madre Luigia Pozzoli fu Ignazio vedova De Micheli, da rilasciarsi al detto Carlo De Micheli quale procuratore di detta Luigia Pozzoli nella di lei qualità predicata; e per la concorrenza delle altre lire 5 di rendita, in un titolo al portatore da alienarsi a mezzo d'agente di cambio coll'obbligo di versare il ricavo nelle mani del Carlo De Micheli onde sia distribuito in proporzione delle rispettive quote di competenza, autorizzata la madre del minore ad erogare a di lui vantaggio la minima parte a lui spettante su detta residua rendita.

Milano, 19 giugno 1872. — Taglibue vicepresidente — Luraschi vicecancelliere.

Per copia conforme.

3435 Avv. G. Sommaruga.

DECRETO.
(1ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile e correzionale di Grosseto, veduto il ricorso 24 novembre 1871 presentato da Teresa Terzi vedova Tognetti, madre e tutrice della propria figlia minorenne Santa Tognetti;

Udita in camera di consiglio la relazione del signor giudice delegato,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la conversione dei certificati nominativi, portante il numero 309 e 2749 (cinque per cento, legge 10 luglio 1861 e decreto Reale 28 stesso mese ed anno), iscritti per l'annua rendita di lire 10 e di lire 50 respettivamente, a favore Tognetti [illegible] di Pietro (domiciliato quando viveva in Grosseto), in altrettanti certificati al portatore di pari rendita.

Grosseto, 9 aprile 1872.

3461 Corti, canc.

INTENDENZA DI FINANZA IN CATANZARO

Appalto di esattorie nella provincia

AVVISO PER LE SECONDE ASTE.

Dovendosi procedere alle seconde aste per l'aggiudicazione dell'esercizio delle esattorie per il quinquennio 1873-1877 ai termini della legge del 20 aprile 1871, numero 192 (serie 2ª), si rende noto quanto segue:

I. Nei luoghi, nei giorni e nelle ore designati nella tabella riportata in calce al presente avviso, dinanzi alle competenti autorità saranno tenuti gli esperimenti d'asta per il concorso all'esercizio delle esattorie nella tabella stessa indicate.

II. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'Esattore sono quelli determinati dalla legge del 20 aprile 1871, num. 192, dal regolamento approvato col R. decreto del 1° ottobre 1871, n. 462 (serie 2ª), dal Regio decreto del 7 ottobre 1871, n. 479 (serie 2ª), e dai capitoli normali approvati col decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, numero 463 (serie 2ª).

Inoltre l'esattore è obbligato ad osservare i capitoli speciali che per ciascuna esattoria siano stati deliberati.

III. L'aggiudicazione dell'esercizio della esattoria sarà fatta a colui che avrà offerto il maggior ribasso sull'aggio, sul quale verrà aperto l'incanto.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Si addiverrà all'aggiudicazione quand'anche vi siano offerte di un solo concorrente.

IV. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione; il comune soltanto quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

V. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge del 20 aprile 1871, num. 192.

VI. Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti, a garanzia delle loro offerte, aver eseguito il deposito della somma indicata nella unita tabella, somma la quale corrisponde al 2 0/0 dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

VII. Il deposito può essere effettuato in danaro o in rendita pubblica dello Stato al valore di L. 72 47 per ogni 5 lire di rendita desunto dal listino di borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 2 luglio 1872, num. 181.

VIII. I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

IX. Il deposito deve essere comprovato mediante presentazione, alla Commissione che tiene l'asta, di regolare quietanza della cassa del comune, di quella della provincia, o della Tesoreria governativa. Chiusa l'asta i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti, per ordine di chi presiede l'asta, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

X. Nei 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'articolo 1° dei capitoli normali approvati con decreto Ministeriale del 1° ottobre 1871, n. 463 (serie 2ª), dovrà presentare nel preciso ammontare sotto indicato la cauzione definitiva in beni stabili e in rendita pubblica italiana ai termini nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge del 20 aprile 1871 e dall'articolo 19 del regolamento approvato con R. decreto del 1° ottobre stesso anno, n. 462 (serie 2ª).

XI. Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto della aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge.

XII. Con avviso separato, affisso nella sala ove sarà tenuta l'asta, s'indicherà, secondo che prescrive l'articolo 10 del regolamento, se l'asta ha luogo a candela vergine o per offerte segrete.

XIII. Le spese d'asta, del contratto e della cauzione saranno a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto però che a termini dell'articolo 99 della legge del 20 aprile 1871 sono esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti preliminari del procedimento d'asta, i verbali di deliberamento, gli atti di cauzione ed i contratti di esattoria.

XIV. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso l'Intendenza di finanza, l'Agenzia delle imposte dirette, e la Segreteria comunale nelle ore d'ufficio, la legge, il regolamento, i decreti, ed i capitoli normali di sopra citati, non che i capitoli speciali che siano stati deliberati.

Numero d'ordine	ESATTORIE che si pongono all'asta	COMUNI compresi nel distretto di ciascuna esattoria	GIORNO mese ed ora in cui si apre l'asta	COMUNE è locale in cui si tiene l'asta (*)	Aggio per ogni 100 lire di versamenti sul quale l'asta è aperta	Ammontare presuntivo delle riscossioni annuali	Ammontare della cauzione	Ammontare del deposito da farsi per concorrere all'asta	Condizioni essenziali dei capitoli speciali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Amaroni	Amaroni	5 agosto, ore 11 ant.	Sala Comunale	3 „ p. 100	17806 26	2780 „	356 17	Non vi sono capitoli speciali.
2	Cropani	Cropani	6 Id.	Id.	3 „ p. 100	34877 28	5160 „	697 54	Id.
3	Marcedusa	Marcedusa	9 Id.	Id.	3 „ p. 100	14956 88	2490 „	299 18	Id.
4	Sersale	Sersale	12 Id.	Id.	3 „ p. 100	25285 01	3670 „	505 70	L'esattore risponde per le entrate comunali del non scosso per scosso, e presta una cauzione da stabilirsi dal comune. Estingue i mandati tratti legalmente dall'Amministrazione comunale. Le scadenze per le riscossioni sono: il 1° febbraio ed il 1° agosto.
5	Marcellinara	Marcellinara	8 Id.	Id.	3 „ p. 100	23117 77	3440 „	462 35	Non vi sono capitoli speciali.
6	Casino	Casino	7 Id.	Id.	3 „ p. 100	37309 87	4280 „	746 19	Id.
7	Nicastro	Nicastro	5 Id.	Id.	3 „ p. 100	200833 77	30730 „	4016 68	Id.
8	Sambiase	Sambiase	9 Id.	Id.	3 „ p. 100	67824 67	10450 „	1356 49	Id.
9	Confienti	Confienti	12 Id.	Id.	3 „ p. 100	28836 50	4650 „	576 73	L'esattore qual cassiere comunale risponde del non riscosso pel riscosso, e presta una cauzione di L. 800 per le entrate comunali, la quale trovasi compresa tra la somma della colonna 7ª. Estingue i mandati regolarmente tratti. Può essere sottoposto a verifica di cassa. Deve rendere in fine dell'anno il conto della sua gestione.
10	Tropea	Drapia, Parghelia, Ricadi, Spilinga, Tropea, Zambrone	5 Id.	Id.	2 50 p. 100	242010 47	36650 „	4840 21	L'esattore qual cassiere del comune per le tasse comunali risponde del non scosso pel riscosso.
11	Monterosso	Capistrano, Monterosso, S. Nicola di Crissa, Vallelonga	9 Id.	Id.	3 „ p. 100	70473 88	11610 „	1409 48	Non vi sono capitoli speciali.
12	Simeri e Crichi	Simeri e Crichi	10 Id.	Id.	3 „ p. 100	30882 66	4890 „	617 65	Id.
13	Caraffa di Catanz.	Caraffa di Catanz.	10 Id.	Id.	3 „ p. 100	18537 62	6290 „	370 75	L'esattore qual cassiere comunale presta cauzione di L. 4000, la quale trovasi compresa nella somma della colonna 7ª. Risponde del non scosso per riscosso. Rende il conto annuale entro il mese di marzo dell'anno successivo. Gli verranno corrisposte ogni anno dal comune L. 100 per le spese d'ufficio.
14	Petronà	Petronà	10 Id.	Id.	3 „ p. 100	29289 17	4520 „	585 98	Non vi sono capitoli speciali.
15	S. Mauro Marches.	S. Mauro Marches.	6 Id.	Id.	3 „ p. 100	18198 39	3040 „	363 97	Id.
16	Scandale	Scandale	13 Id.	Id.	3 „ p. 100	32254 98	5060 „	645 10	Id.
17	Sellia	Sellia	6 Id.	Id.	3 „ p. 100	16494 94	2730 „	329 90	Id.
18	Umbriatico	Umbriatico	13 Id.	Id.	3 „ p. 100	32865 38	4510 „	657 31	Id.
19	Filogaso	Filogaso	7 Id.	Id.	3 „ p. 100	15912 70	2130 „	318 25	Id.
20	Feroleto Antico	Feroleto Antico	12 Id.	Id.	3 „ p. 100	27185 30	4290 „	543 70	L'esattore qual tesoriere comunale risponde del solo riscosso, ma deve giustificare il non riscosso; non ha dritto alcuno ad aggio; rende conto alla fine d'ogni anno; eseguisce i pagamenti in seguito a mandati rilasciati dalla Giunta entro otto giorni dalla intimazione del pagamento, sotto comminatoria del 4 per 100 sulla somma non pagata a beneficio dello intestatario del mandato. Presta cauzione in beni stabili o in rendita pubblica corrispondente al 6° delle entrate comunali, la quale cauzione trovasi già compresa nella somma della colonna 7ª.
21	Platania	Platania	7 Id.	Id.	3 „ p. 100	20305 25	3680 „	406 11	L'esattore qual cassiere comunale presta cauzione in L. 1000 in beni stabili od in contanti. La predetta cauzione trovasi compresa fra la somma della colonna 7ª. Risponde del non scosso pel riscosso; estingue i mandati regolarmente tratti, e deve rendere il conto alla fine di ogni anno.
22	Taverna	Albi, Fossato, Magisano, Pentone, Sorbo, Taverna	8 Id.	Id.	3 „ p. 100	97776 67	15430 „	1955 53	Non vi sono capitoli speciali.
23	Martirano	Martirano	[illegible] Id.	Id.	3 „ p. 100	21213 99	3380 „	424 26	Id.

3459 Catanzaro, addì 6 luglio 1872.

L'Intendente: BANCHETTI.

(*) NB. L'asta si tiene nel comune (capoluogo di esattoria) rispettivamente segnato nella colonna n. 2.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PISA

Avviso d'Asta

pell'appalto del servizio dei trasporti dei detenuti, corpi di reato e scorte pella provincia di Pisa.

Si fa noto che, in ordine a dispaccio del Regio Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle carceri, in data 20 scorso mese di giugno, nº 39,353-128-1-A, il giorno 7 dell'entrante mese di agosto, alle ore 12 meridiane, innanzi al signor prefetto o di chi per esso, si procederà in questo ufficio al pubblico incanto, col metodo dell'accensione delle candele, per l'appalto di cui sopra, a favore del migliore offerente, alle seguenti condizioni:

1. Il deliberatario dovrà obbligarsi all'esatto adempimento di tutti gli obblighi e prescrizioni stabilite dal capitolato generale e speciale del 14 settembre 1871, approvato dal detto R. Ministero, quale capitolato rimane ostensibile a chiunque voglia prenderne conoscenza in questa segreteria tutti i giorni nelle ore d'ufficio.
2. L'impresa avrà la durata di anni cinque, a partire dal 1º gennaio 1873, e fine col 31 dicembre 1877.
3. L'asta verrà aperta sui prezzi normali fissati all'articolo 32 del capitolato suddetto, e le offerte in ribasso dovranno esser fatte complessivamente in ragione di un tanto per cento sui prezzi stessi, e non potranno essere minori di cent. 25 per ogni 100 lire.
4. Non si ammetteranno offerte sotto altra forma.
5. Gli aspiranti all'asta dovranno prima dell'apertura della medesima eseguire un deposito di lire 1000 a garanzia dell'offerta. Tale deposito verrà restituito a quelli tra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.
6. Il deliberatario, nel termine di giorni 10 dal dì che gli verrà dato avviso di non essere stata presentata offerta con ribasso non minore del ventesimo, o del giorno dell'incanto definitivo, dovrà stipulare il contratto con elezione di domicilio in Pisa, e somministrare una cauzione mediante deposito in danaro della somma di lire 4700, o col deposito di titoli sul Debito Pubblico dello Stato per un valore corrispondente, ragguagliato ai prezzi correnti della Borsa, a norma dell'articolo 6 del capitolato.
7. I trasporti pei quali si dovrà concludere l'appalto trovansi distinti nell'articolo 15 del capitolato nelle seguenti categorie:

a) Trasporti dei detenuti coi loro effetti e dei corpi di delitto, come all'art. 1, dal luogo di partenza, sia questo o non sia nell'interno dell'abitato, lungo le strade della provincia, insino alla prima stazione dei Reali carabinieri delle provincie limitrofe, non che fino a quelle carceri giudiziarie e stabilimenti penali anche fuori della provincia o provincie, i quali fossero designati nel contratto.

b) Trasporti dei detenuti dal carcere alle locali stazioni ferroviarie, porti, luoghi d'imbarco e viceversa.

c) Trasporti dei corpi di reato nell'interno dell'abitato, quando i medesimi non possano trasportarsi dai Reali carabinieri ed insieme coi detenuti, e perciò richiedono un apposito mezzo di trasporto con carro a cavalli, o con bestia da soma. Si considerano nell'interno dell'abitato anche quegli stabilimenti carcerari e quelle stazioni ferroviarie o punti d'imbarco che ne fossero fuori.

d) Trasporti di detti corpi di reato egualmente nell'interno che possono portarsi con carretto a mano o a braccia o a dosso d'uomo.

e) Trasporti di detti corpi di reato che parimente si possano portare con carretto a mano od a braccia o a dosso d'uomo dal luogo di partenza e dall'una all'altra stazione dei Reali carabinieri.

f) Trasporti dei detenuti e corpi di reato da farsi con barca sui laghi o lungo il corso dei fiumi o dei canali.

8. Si previene che l'ammontare dei trasporti da eseguirsi durante il periodo quinquennale dell'appalto può in media calcolarsi alla somma approssimativa totale di lire 47,000.
9. Gli accorrenti, prima dell'apertura dell'asta, dovranno presentare, oltre il deposito di cui sopra, da servire per cauzione provvisoria, un certificato di idoneità per concorrere al menzionato appalto, firmato dal sindaco del luogo del rispettivo domicilio, con data non anteriore di mesi sei dal dì dell'asta.
10. Il termine utile (fatali) in cui a ciascuno è permesso presentare in questo ufficio offerte per ribasso non minore del ventesimo, rimane fin d'ora stabilito a giorni quindici successivi a quello del deliberamento, ed avrà fine alle ore 12 meridiane del giorno [illegible] del detto [illegible].
11. Tutte le spese di pubblicazione, d'avvisi, bolli, registro, copie, diritti di concessione governativa, copie di capitolato ed ogni e qualunque altra relativa alla completa spedizione degli atti a quest'impresa relativi, sono a carico dell'appaltatore.

Pisa, 8 luglio 1872.

3340 *Il Segretario delegato:* T. BRIGNOLE.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA.

Stante la deserzione del primo incanto, si notifica al pubblico che nel giorno 7 del mese di agosto 1872, alle ore 12 meridiane precise, si procederà in Napoli, avanti il direttore del Genio militare, e nel locale della Direzione suddetta, Largo Plebiscito, palazzo Salerno, ultimo piano, alla vendita della Bassa Macchia e di una porzione di piante d'alto fusto esistenti nella regione [illegible] e Menanova nella Tenuta di Persano (comune di Eboli, provincia di Salerno), distinta in quattro lotti, per l'ammontare ciascuno come segue:

Primo lotto per L. 10,500 — Secondo lotto per L. 10,500 — Terzo lotto per lire 7000 — Quarto lotto per L. 2000.

A termine dell'articolo 88 del regolamento 4 settembre 1870, in esecuzione della legge 22 aprile 1869, nº 5026, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento, qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

Le condizioni della vendita sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto dalle ore 9 alle ore 3 pom. nonchè presso i municipi di Eboli, Salerno, Cava, Nocera, Pagani, Scafati, Torre Annunziata, Torre del Greco, Castellammare, Portici, Napoli, Sarno, Palma, Nola, Acerra, Aversa, Caserta, Capua, Pozzuoli, Avellino e Maddaloni, e presso le Direzioni del Genio militare in Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Alessandria, Genova, Torino, Messina, Milano, Mantova, Verona, Venezia, Ancona, Spezia, Bari, Capua e Palermo; presso i Comandi locali del Genio militare di Salerno, Livorno e Piacenza; e finalmente presso la Direzione dell'allevamento cavalli in Persano.

Per norma degli accorrenti si avverte che le condizioni generali e particolari del capitolato, in base al quale furono il giorno 6 maggio u. s. inutilmente sperimentati gli incanti, vennero, per questo nuovo appalto, modificate nel senso che il tempo concesso per il compimento del taglio e delle conseguenti operazioni, a vece di giorni 250, è stato esteso a tutto il 31 dicembre 1873.

Sono fissati a giorni 15 i fatali per l'aumento non minore del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un aumento di un tanto per cento maggiore dell'aumento minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti alla vendita, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la Direzione suddetta ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato un deposito in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito, pari al quinto dell'ammontare di ciascun lotto, cioè L. 2100 pel 1º lotto, L. 2100 pel 2º, L. 1400 pel 3º e L. 400 pel 4º lotto.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere fatti dalle ore 9 alle ore 11 ant. del giorno 7 agosto 1872.

Sarà facoltativo agli accorrenti di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre indicate nel capitolato della vendita sono a carico del deliberatario.

Dato in Napoli, addì 13 luglio 1872.

PER LA DIREZIONE
Il Segretario: T. BUCCI.

3428

SENTENZA

di dichiarazione d'assenza.

(1ª *pubblicazione*)

Sul ricorso 25 gennaio 1872 prodotto dai signori Cornaro Paolo-Cesare fu Giovanni di Bergamo, Bongiani fu Ignazio Lazzaro di Valtesse (Bergamo), Belotti Francesco fu Giuseppe di Valtesse, Cornaro Teresa di Calcinate e Colombelli Giovanni fu Patrizio di Valtesse presunti eredi legittimi di Alessandro Bongiani fu Lazzaro di Valtesse, rappresentati dal loro procuratore avvocato Pietro Adelasio fu nobile Alessandro di Bergamo, perchè sia dichiarata la di lui assenza a termini e per gli effetti degli articoli 22 *usque* 25 del Codice civile patrio:

Il tribunale civile e correzionale di Bergamo,

In applicazione degli articoli 24 e 25 Codice civile, 793 e 794 Codice procedura civile:

Dichiara

L'assenza dello stesso Bongiani Alessandro fu Lazzaro era di Valtesse (Bergamo), e ciò ad ogni conseguente effetto giuridico, mandando pubblicarsi la presente sentenza alla porta dell'ultimo domicilio dell'assente in Valtesse, e mediante estratto per due volte coll'intervallo di un mese nel giornale degli annunzi giudiziali del distretto e nel Giornale Ufficiale del Regno e così notificarsi al di lui curatore avvocato Gaetano Locatelli di Bergamo.

Bergamo, dal tribunale civile e correzionale, li 13 febbraio 1872.

Il vicepresidente: MONICI.

3349 Il cancelliere: RIZZINI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dall'articolo 111 del Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5943, si notifica che il tribunale civile di Reggio (Emilia) con decreto del 30 marzo 1872 dichiarò doversi restituire alli Baracchi Napoleone fu Gaudenzio, ed a Campani Paolo, quale rappresentante per diritto di patria potestà dei figli minori Pasquale, Amalia ed Isabella eredi della defunta sua moglie Clementina Baracchi, tutti domiciliati in San Martino in Rio, pretura di Correggio, quali eredi intestati del fu Germano Baracchi, la somma di lire 1000 (mille) coi frutti del 4 per cento scaduti e scadendi, depositata nella Cassa centrale dei Depositi e Prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico nel 29 febbraio 1864 con polizza di numero 1025, a cauzione della surrogazione contratta da Baracchi Germano surrogato nel 53º reggimento fanteria ascritto al numero 4172 di matricola. Dichiarando che la somma anzidetta e relativi frutti spetta per una metà a' minorenni Campani suddetti, rappresentati dal loro padre Campani Paolo, salvo per questi il riportare decreto di autorizzazione a mente dell'articolo 109 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5943 e dell'articolo 225 Codice civile.

Roma, 23 giugno 1872.

3020 AVV. BIAGIO BORSIGLIA.

1ª INSERZIONE.

Il tribunale civile e correzionale di Parma con suo decreto in camera di consiglio trenta ottobre mille ottocento settantuno ha ammesso che il vincolo di cauzione delle cartelle al portatore del valore nominale di lire cinquemila, depositata nella Cassa dei depositi e prestiti da Cornini Giuseppe, come da polizza num. 1516, in data 28 settembre mille ottocento sessantuno, è cessato per disposizione ministeriale ventisette marzo mille ottocento settantuno, vista alla Corte dei Conti il quattro aprile successivo, e

Dichiara che la ricordata dichiarazione di deposito spetta ora in parti uguali alli Ernesto, Remigio, Clementina fratelli e sorella Cornini ed ammette che la preindicata *Cassa dei depositi e prestiti* possa fare la restituzione delle cartelle parmensi al portatore del 1859 esistenti presso lo stesso, e di che nella suddetta dichiarazione di deposito, num. 1516, alli Ernesto, Remigio e Clementina fu Giuseppe, domiciliati il primo a Borgo San Donnino, e gli altri a Langhirano.

Lo stesso tribunale con altro decreto del ventisei maggio ultimo scorso

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare sulla richiesta della signora Maria Bergamini vedova Cornini dottor Gaetano proprietaria, domiciliata a Borgo San Donnino, che quale cessionaria delli Remigio, Ernesto e Clementina Cornini suddetti ne ha la piena disponibilità, o di chi ne avrà regolare mandato, il tramutamento dei certificati di rendita del Debito Pubblico del Regno, cinque per cento, al nome di Cornini Giuseppe fu Giovanni, il primo, num. 69685, della rendita di lire 65, in data 29 aprile 1863, (legge 10 luglio 1861, e R. decreto 28 stesso mese ed anno); il secondo, n. 243, della rendita di lire 32 50, in data primo maggio 1863, creazione 15 e 16 giugno 1827 (stessa legge); e terzo dell'assegno provvisorio nominativo cinque per cento num. 12405 per l'annualità di lire 2 50, parimenti al nome di Cornini Giuseppe fu Giovanni, alla data 29 aprile 1863 (legge succitata). Titoli tutti svincolati con ministeriale decreto 27 marzo 1871, in un sola cartella o certificato di rendita del Debito Pubblico al portatore dell'annua rendita di lire cento.

Chiunque abbia legittimi motivi per opporvisi dovrà farne dichiarazione alla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Parma nei termini indicati dall'articolo 90 del decreto otto ottobre 1870, num. 3942, sotto pena di decadenza.

Parma, 20 giugno 1872

Il procuratore degli eredi Cornini e signora Bergamini Maria.

3350 AVV. CREMONINI.

DELIBERAZIONE. 3022

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 21 febbraio 1872 ha disposto che la rendita complessiva di annue lire seicento sessanta contenuta nei due certificati di lire trecento sessanta degli undici agosto 1864, segnato col numero 96967 e l'altro di lire 300 del due agosto 1864, segnato col numero 96591, entrambi in testa alla defunta Clementina Calvello fu Carlo sia trasferita con unico certificato libero in favore della sua erede Ippolita Calvello fu Carlo vedova Clausi.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Mondovì ha emanato in camera di consiglio il seguente decreto:

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento della rendita di lire 115, di cui nel certificato 114171 (creazione legge 10 luglio 1861 e Regio decreto 28 stesso mese ed anno) in data 27 giugno 1867, reg.º al numero 61209 del registro di posizione, iscritta a favore di Paolino Vassallo fu Francesco, domiciliato a Mondovì, autore della successione intestata surriferita, in altrettante cartelle al portatore per la concorrenza però solamente di lire sessanta di rendita, consolidato cinque per cento, con decorrenza dal 1º gennaio 1872, e per la restante concorrenza di rendita di lire cinquantacinque la traslazione in un nuovo certificato intestato ed iscritto a favore delli predetti Sergio e Maria Giovanna Vassallo, a caduno la metà della rendita di lire cinquantacinque annue, consolidato del cinque per cento, con decorrenza semestrale a partire dal primo gennaio 1872, salvando ai medesimi il diritto di farne la divisione nelle quote che per a ciascuno di essi spettare a mente di legge.

Mondovì, 22 maggio 1872.

Per detto tribunale firmati: Bongiovanni vicepresidente reggente, e Sordi cancelliere.

Per copia conforme.

3351 F. ZUELETTI, proc. capo.

ESTRATTO DI SENTENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in prima sezione con sentenza resa nel giorno 15 marzo 1872, intimata a' 10 aprile detto e passata in giudicato, in contradizione de' signori Lorenzo Wandenheuvel, Teresa Dumont ed eredi del defunto Giuseppe Maresca a nome Ernesto ed Alfredo Maresca di lui figli minori, promiscuamente colla Commissione della Casa Santa degl'Incurabili di Napoli, ordinava che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia venda per mezzo dell'agente de' cambii signor Rossi Stanislao le due partite di rendita iscritta nominativa contenute nei due certificati segnati ai numeri 73339 e 158349, il primo de' quali in testa a Dumont Teresa fu Giovanni per annue lire 300 e l'altro in testa a Maresca Giuseppe fu Michele di annue lire 350, ed entrambi sottoposti ad ipoteca per cauzione del signor Domenico Ferrajoli del quale è declaratario il signor Lorenzo Wandenheuvel in pro della Santa Casa degl'Incurabili, e ne consegni il prezzo da ricavarsi alla detta Casa Santa, da cedere in conto delle somme a lei dovute dal detto signor Wandenheuvel.

Napoli, 1º luglio 1872.

Per copia conforme,

3172 VINCENZO DI DOMENICO, proc.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Addì diciannove giugno 1872 il tribunale civile di Napoli, seconda sezione, ha resa la seguente delibera:

Dichiara che la somma di lire 500 depositata da Francesco Caparelli nell'abolita Cassa d'ammortizzazione giusta la fede di credito del 9 febbraio 1846, foglio 655, a favore di detto Francesco come cauzione di Giovanni Annibale Caparelli notaio di Rota (provincia di Cosenza) si appartiene a costui come erede di detto Francesco Caparelli, rimanendo il detto vincolo; ed ordina che la Cassa dei Depositi e Prestiti paghi al medesimo Giovanni Annibali gl'interessi dovuti su detta somma dal giorno della morte di Francesco Caparelli.

GIOVANNI ANNIBALE CAPARELLI, interessato richiedente.

3424

ESTRATTO DI SENTENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Brescia, deliberando in camera di consiglio, sul ricorso della Fraterna Franchi fu Attilio di Brescia con sentenza 9 marzo 1872, debitamente registrata,

Pronunciava

l'assenza del signor Franco Pio-Maria Franchi del fu Attilio, mandando a pubblicarsi e notificarsi detta sentenza a norma dell'art. 26 Codice civile.

Brescia, 1º luglio 1872 (mille ottocento settantadue).

Copia per estratto conforme ad una copia autentica dimessa dal cancelliere del R. tribunale civile e correzionale di Brescia.

Dott. LUIGI PERUGINI fu Pietro

3425 notaio residente in Brescia.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

La Volpi Giulia del fu Francesco, residente a Castelvetro, provincia di Piacenza, con decreto del tribunale di Piacenza alla data tre luglio 1872 venne constatata proprietaria e quindi autorizzata ad ottenere dalla Direzione del Debito Pubblico lo svincolo ed il tramutamento al portatore di due certificati di rendita al cinque per cento, ora intestati al defunto suo fratello Luigi, portante l'uno il numero 289, creazione del 15 e 16 giugno 1827 e l'altro il numero 92352, creazione 10 luglio 1861, di lire 30 ciascuno.

Piacenza, 5 luglio 1872.

3427 AVV. C. BOSELLI, proc.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in quarta sezione nell'8 luglio 1872 dispose così: Ordina alla Direzione del Debito Pubblico, che la rendita di lire 25 attribuita alla signora Agnese D'Alessandro fu Filippo sul certificato num. 15312, della rendita totale di lire 170 a favore del fu Menna Felice di Salvatore, con deliberazione di questo collegio del 6 ottobre 1871 sia tramutata in testa degli eredi di detta D'Alessandro, Filippo Raffaele, Giuseppe e Luigi Menna di Salvatore, e di Salvatore Menna fu Felice, invertendo le dette lire 25 in altrettante cartelle di lire 5 da consegnarsi rispettivamente ai richiedenti. 3442

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli ha reso la seguente deliberazione:

"Il tribunale — Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico Italiano, della complessiva annua rendita di lire ventisemila centoventi, iscritta a favore di Rossi Ermenegildo fu Mariano, e risultante dai seguenti certificati:

1º Di lire cinque, del venti settembre 1862, sotto il numero d'ordine trentatremila dugentottantuno, e di posizione novemila cinquantacinque;

2º Di lire venti, del 13 marzo 1862, sotto il numero d'ordine duemila settecento cinquantasette, e di posizione mille seicento cinquantasei;

3º Di lire cinquanta, del sei maggio mille ottocento sessantadue, sotto il numero d'ordine ottomila quarantasette, e di posizione tremila cinquecento cinquantasei;

4º Di lire sessanta, del 30 settembre 1862, sotto il numero d'ordine quarantaquattromila trecento sessantatrè, e di posizione novemila settecentoquindici;

5º Di lire quattrocento venticinque, del 10 giugno 1862, sotto il numero d'ordine dodicimila ottocento sessantotto, e di posizione duemila cinquecentosette;

6º Di lire novecento cinquantacinque, del 10 novembre 1862, sotto il numero d'ordine quarantottomila novecento novanta, e di posizione seimila trecentosei;

7º Di lire settemila seicentocinque, del 22 dicembre 1866, sotto il numero d'ordine centotrentunomila centottantasette, e di posizione sessantunomila sessantanove;

8º Di lire diciassettemila, del 24 luglio 1862, sotto il numero d'ordine quindicimila cinquecentottantasette, e di posizione seimila quattrocento sessantatrè, formi cinque nuovi certificati, il primo di annue lire cinquemila settecentoquindici a favore di Rossi Adelaide fu Ermenegildo, il secondo di annue lire cinquemila settecento quindici a favore di Rossi Eugenia fu Ermenegildo, il terzo di annue lire cinquemila settecento quindici, a favore di Rossi Amalia fu Ermenegildo, il quarto di annue lire seimila centoventi a favore di Buonocore Costantino fu Saverio, il quinto di annue lire duemila ottocento cinquantacinque a favore di Buonocore Maria Rosa fu Saverio, e tutti detti signori Rossi, e Buonocore come eredi di Ermenegildo Rossi fu Mariano.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo vicepresidente, Giuseppe Pisani ed Alfonso Vitolo giudici il dì cinque giugno mille ottocento settantadue.

Nicola Palumbo — Domenico Palma."

Per copia conforme al suo originale presso di me sistente.

La presente pubblicazione si fa ai termini dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Li 11 luglio 1872.

Il notaio di Napoli

3421 VINCENZO M.ª PICARONE.

1ª INSERZIONE.

Il Regio tribunale civile di Ferrara in camera di consiglio, veduto il ricorso presentato dagli eredi del fu Pietro Tucci pel tramutamento in cartella al portatore, e per l'istesso valore del certificato di rendita nominativa per it. lire 25, segnata numero 15569, rilasciato al ridetto Pietro Tucci dalla Direzione del Debito Pubblico in Palermo alla data 20 novembre 1862, e con n. 4057 del registro di produzione;

Inteso, ecc., ecc.;

Ed in relazione al disposto degli articoli 78, 79, 82, del regolamento otto ottobre 1870, n. 5942;

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento del certificato predetto, nominativo a Pietro Tucci e spettante ai suoi figli ed eredi Achille, Emilia e Matilde nel conte Alberico Magnoni, nonchè quale usufruttuaria per un terzo alla sua vedova Angela Scaduti, in altro al portatore come ne hanno fatto istanza a norma di legge.

Ferrara, 22 giugno 1872.

BOSI, presidente.

3422 CAMOUS, canc.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 14 giugno 1872 ha ordinato che i due certificati di rendita sul Debito Pubblico italiano, uno di annue lire 295, sotto il numero 38692, e l'altro di annue lire 25, sotto il numero 81926, ambo in testa al defunto Antonio Canfora fu Andrea, domiciliato in Napoli, che è la stessa persona di Antonio Acanfora fu Andrea, si intestino per lire 160 a Salvatore Acanfora fu Andrea, per lire 50 a Giovanna Fierro di Felice, moglie di Agostino Rumolo, senza alcun vincolo, per lire 50 ad Andrea Cappella di Salvatore, per lire 25 a Catello Ippolito fu Catello, per lire 25 a Gaetano Fortarella fu Biagio, tutti domiciliati in Napoli, e le rimanenti lire 10 si rilascino al sottoscritto in cartelle al latore, onde a seconda le rispettive spettanze ne faccia divisione fra i detti coeredi Acanfora.

Si avverte quindi chiunque abbia dritto ad opporsi, che si uniformi al disposto dalla legge.

3423 VINCENZO BUONOMO, proc.

NOTA. 3455

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novara con suo decreto 11 dicembre 1871, nell'ammettere la domanda delli Virginio, Luigi, Maria ed Orsola, fratelli e sorelle Rossi del fu dott. fisico Lorenzo, domiciliati in Suno, diretta ad ottenere la dichiarazione d'assenza di Giuseppe Maria Bellotti, loro zio materno, commetteva prima ed avanti tutto al signor pretore di detta città di Novara di assumere sommarie giurate informazioni, se, cioè, sussista che il nominato Bellotti siasi assentato dal comune dove aveva domicilio, e da quanto tempo, se non sia mai ricomparso, nè si abbiano più avute notizie di lui, e se non abbia lasciato persona munita di mandato per fare li suoi affari.

Novara, 8 luglio 1872.

LUIGI LUIGI, proc. capo.

PREFETTURA DELLA PROV. DI PRINCIPATO ULTERIORE

AVVISO D'ASTA.

Per delegazione ricevuta dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle carceri, con nota 5 luglio 1872, nº 45,594,

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 ant. del giorno di venerdì 2 p. v. mese di agosto, si procederà in questa Prefettura, innanzi al signor prefetto od a chi per esso, all'appalto del servizio della fornitura nel Sifilicomio di Avellino, il cui importo presuntivo per l'intero appalto ascende a lire 52,000.

L'asta si terrà ad estinguimento di candela vergine, sotto l'osservanza del regolamento della contabilità generale dello Stato del 4 settembre 1870, delle condizioni indicate nel capitolato d'onere datato ai 20 ottobre 1871, e delle altre condizioni speciali qui appresso designate.

Condizioni:

1. La durata di detto appalto sarà di anni 5 decorribili dal 1º gennaio 1873 sino a tutto dicembre 1877.
2. L'asta sarà aperta per un solo lotto, ed il prezzo per ogni giornata di presenza, sul quale si tiene l'incanto, sarà quello di lire 1 30.
3. Le offerte in ribasso sul prezzo fissato al numero precedente non potranno essere al di sotto di un centesimo di lira, esclusa ogni altra minore frazione.
4. Per la retta intelligenza della tabella A, inserita all'articolo 45 del capitolato d'onere, relativa al vitto delle ricoverate, si dichiara che la quantità dei generi dei quali si compongono le minestre è indicata in crudo, che nelle minestre di paste fine la quantità ivi segnata debba intendersi in complesso per tutte due le minestre, mentre nelle altre è indicata per una sola, non potendo in questo caso la quantità della pasta, del riso e del pane essere minore di grammi 70; gli altri 80 grammi si comporranno di erbaggi o di legumi verdi.

La quantità delle pietanze è indicata in cotto e per ciascuna pietanza. Nelle pietanze di grasso la carne potrà distribuirsi anche congiunta all'osso, purchè la quantità della carne depurata dall'osso e dalle cartilagini non sia per ciascuna pietanza minore di quella indicata dalla tabella.

L'appaltatore non potrà pretendere di far distribuire il merluzzo od altro pesce salato come pietanza ordinaria, ma dovrà somministrarlo soltanto quando il medico crederà di ordinarlo.

5. Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima depositare sulla banca della presidenza lire 500 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, come cauzione provvisoria a guarantigia dell'asta.
6. La cauzione definitiva è stata stabilita superiormente in lire 200 di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato, osservandosi quant'altro viene prescritto dall'articolo 13 del capitolato d'onere succennato.
7. Il deliberatario dovrà nell'atto della stipula del relativo contratto prestare la detta cauzione definitiva, sotto pena della perdita del deposito.
8. L'assuntore nell'atto medesimo della stipulazione del contratto dovrà nominare un socio continuatore che lo rappresenterà in di lui assenza per qualunque siasi circostanza, dichiarando il suo domicilio in Avellino.
9. Il contratto non sarà definitivo che dopo l'approvazione del Ministero.
10. I capitoli d'oneri sono ostensibili a chiunque in questa segreteria in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.
11. Tutte le spese d'asta, bollo, registro, inserzioni e copie saranno a carico del deliberatario.
12. Il termine utile per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione è di giorni 15 dal dì del seguito deliberamento, il quale scadrà alle ore 12 meridiane del 17 agosto p. v.

Avellino, li 12 luglio 1872.

PER LA DETTA PREFETTURA
Il Segretario delegato: G. PRATO.

3437

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Avviso d'asta.

Si notifica al pubblico, che alle ore 12 meridiane del giorno di venerdì 9 agosto prossimo nell'ufficio di questa prefettura sito nella piazza della Vittoria, e propriamente nella sala destinata a' pubblici incanti, si aprirà dinanti al sig. prefetto, o a chi per esso, l'asta ad estinzione di candela vergine,

Per lo appalto del servizio dei trasporti dei detenuti, e dei corpi di reato in questa provincia.

Un tale appalto sarà celebrato previa l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento della contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, non che sulla base del capitolato generale e speciale, superiormente approvato, in data 14 settembre 1871, che si trova depositato nell'Ufficio di questa prefettura, onde, potersi leggere da chiunque in tutti i giorni tranne i festivi, dalle ore 9 a. m. alle 3 p. m.

La durata dell'Impresa sarà di anni 5; cioè dal 1º gennaio 1873 a tutto dicembre 1877.

L'asta verrà aperta su i prezzi normali dei trasporti a farsi, fissati dall'articolo 32 del capitolo suddetto. Le offerte in ribasso dovranno essere fatte complessivamente su i prezzi suddetti e non potranno essere minori di centesimi 25 per ogni lire 100.

A garanzia della propria offerta gli aspiranti all'asta devono pria dell'apertura della stessa eseguire un deposito di lire 1000 nella Cassa della tesoreria provinciale, che sarà restituito a quelli tra i concorrenti, che non siano rimasti aggiudicatari.

Il deliberatario dovrà alla stipulazione del contratto somministrare una cauzione mediante deposito in danaro della somma di lire 4200 o col deposito di titoli del Debito Pubblico dello Stato per un valore corrispondente ragguagliato ai prezzi correnti di Borsa a norma dell'articolo 6 del capitolato sopradetto.

Le varie categorie dei trasporti che trattasi di appaltare, ed alle quali si riferisce l'articolo 15 del capitolato sono i seguenti:

a) Trasporti dei detenuti coi loro effetti e dei corpi di delitto, come all'articolo 1 (Capitolato suddetto), dal luogo di partenza, sia questo o non sia nell'interno dell'abitato, lungo le strade della provincia o provincie comprese nell'avviso d'asta, insino alla prima stazione dei RR. carabinieri delle provincie limitrofe, non che fino a quelle carceri giudiziarie e stabilimenti penali anche fuori della provincia o provincie, i quali fossero designati nel contratto;

b) Trasporti dei detenuti dal carcere alle locali stazioni ferroviarie, porti, luoghi d'imbarco e viceversa;

c) Trasporti dei corpi di reato nell'interno dell'abitato, quando i medesimi non possano trasportarsi dai RR. carabinieri, ed insieme coi detenuti e perciò richiedano un apposito mezzo di trasporto con carro a cavalli, o con bestia da soma. Si considerano nell'interno dell'abitato anche quegli stabilimenti carcerari e quelle stazioni ferroviarie o punti d'imbarco che ne fossero fuori;

d) Trasporti di detti corpi di reato egualmente nell'interno che possano portarsi con carretto a mano o a braccia o a dosso d'uomo;

e) Trasporti di detti corpi di reato che parimente si possano portare con carretto a mano od a braccia e a dosso d'uomo dal luogo di partenza e dall'una all'altra stazione dei RR. carabinieri.

f) Trasporti dei detenuti e corpi di reato da farsi con barca sui laghi o lungo il corso dei fiumi, o dei canali.

Lo importare dei trasporti da eseguirsi durante il periodo quinquennale del contratto da stipularsi — può in media calcolarsi alla somma approssimativa totale di lire 42,000 che verrà soddisfatta al deliberatario nel modo previsto nel capitolato, e secondo la tariffa ammessa nel capitolato istesso.

Il deliberatario è tenuto a soddisfare lire 40 per la stampa del capitolato, non che le spese tutte di registro, bollo, ed altro inerente al presente appalto, il quale resta sottoposto alla superiore approvazione del Ministero.

Il termine utile per la diminuzione non inferiore al 20º sul prezzo risultante dall'aggiudicazione è fin da ora stabilito in giorni quindici, a partire dalla data di questa, e scadrà perciò alle ore 12 meridiane del dì 24 agosto suddetto.

Palermo, 6 luglio 1872.

Da parte dell'Ufficio di questa Prefettura
ANTONINO SCAVO.

3403

Intendenza di Finanza in Bergamo

AVVISO D'ASTA *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno di sabato 3 agosto 1872, in una delle sale della Sottoprefettura di Treviglio, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo e maggior offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.
2. Nessuno potrà concorrere all'asta se non comproverà di avere depositato a garanzia della sua offerta, e nei modi determinati dalle condizioni del capitolato, il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Provincia del giorno precedente a quello del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.
4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.
5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97, e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.
7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, e di affissione del presente avviso d'asta saranno a carico dello aggiudicatario, per la quota corrispondente al lotto aggiudicato.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle 3 pom. nell'ufficio della Sottoprefettura di Treviglio.
9. L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.
10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZE. Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Gli aggiudicatari dei lotti minori di lire ottomila non sono più tenuti al pagamento delle spese per inserzione nei giornali nei quali per R. decreto 18 settembre 1870, nº 5894, viene eseguita soltanto per quei lotti che raggiungono o superano l'anzidetta somma.

Nº progressivo dei lotti	Nº della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale (Ett. Are C.)	SUPERFICIE in censuarie (Pert. Cent.)	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte e altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	59	Calcinate	Seminario Vescovile di Bergamo	Possessione ai Portici, composta di terreni aratori, moronati e vitati, prativi, adacquatori e bosco, con case coloniche e patronale e chiesuola, in mappa ai numeri 850, 851, 996, 997, 1000, 1033, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1066, 1092, 1095, 1294, 1510	43 01 20	430 12	73623 52	7364 "	5000 "	200 "	1316 "

3391 Bergamo, addì 28 giugno 1872.

L'Intendente di Finanza: FONZONE.

FEA ENRICO, Gerente | ROMA — Tipografia EREDI BOTTA